

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

DOMANDA Si chiede di conoscere se il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sia da considerarsi come un aiuto di Stato.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 5 del 2016, ha chiarito che il credito d'imposta in parola non è un aiuto di Stato, ma una misura di carattere generale che non rileva ai fini del calcolo degli aiuti *de minimis*.
L'esclusione della natura di aiuto di Stato del credito d'imposta in parola deve essere letta alla luce della Decisione della Commissione Europea n. 6042 dell'11 dicembre 2007, che ha escluso la sua natura di aiuto di Stato e ha affermato, invece, quella di misura generale applicabile indistintamente a tutte le imprese.

TAPPARELLA E "BENI SIGNIFICATIVI"

DOMANDA Si chiede di conoscere se, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in ordine alla definizione di "bene significativo", la tapparella possa essere considerata come "infisso esterno" e, quindi, inquadrata come "bene significativo", con relativa applicazione dell'aliquota IVA al 10%.

RISPOSTA Il comma 19 della legge di bilancio 2018, ha dato una interpretazione autentica della norma per la determinazione del valore dei beni significativi, che deve tenere conto dell'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale. È stato chiarito che, come valore dei predetti beni, deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.
Ciò premesso, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, da ultimo con la Circolare n. 12/E del 2016, e in "Telefisco 2016", le componenti e le parti staccate degli infissi, quali le tapparelle fornite in fase di installazione degli stessi, costituiscono parte integrante degli infissi e, pertanto, il loro valore deve confluire in quello dei beni significativi.
Al contrario, quando le tapparelle o altre parti distaccate degli infissi vengono fornite separatamente, nell'ambito di un intervento di recupero agevolato, esse non assumono rilevanza autonoma, ma confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione (C.M. n. 71 del 2000), con applicazione dell'aliquota IVA al 10%.



BONUS ALBERGHI – SPESE PER ACQUISTO MOBILI

DOMANDA Si chiede di conoscere se la spesa per l'acquisto di soli mobili, in assenza di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia eleggibile al c.d. "bonus alberghi" di cui all'art. 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83.

RISPOSTA Il tutorial per il "tax credit" riqualificazione 2018, pubblicato dal MIBACT sul proprio sito internet, sembrerebbe escludere dall'agevolazione le spese per l'acquisto di mobili qualora non collegate ad interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati a migliorare il coefficiente antisismico o quello di efficienza energetica dell'immobile.



ATTIVITÀ IN CONTABILITÀ SEPARATA - BENI NON AMMORTIZZABILI PROMISCUI

DOMANDA Si chiede di conoscere se, nel caso di opzione facoltativa per l'attività separata ai fini IVA, il consumo di energia elettrica ed il riscaldamento possano considerarsi beni non ammortizzabili promiscui, per i quali l'IVA è indetraibile.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate ritiene che, i costi in parola, rientrino nella categoria di servizi/beni ammortizzabili utilizzati promiscuamente che, generalmente, coincidono con i costi sostenuti per il funzionamento dei cosiddetti servizi amministrativi e di supporto.

In tale caso, quindi, la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti dei beni ammortizzabili e dei servizi, utilizzati promiscuamente, è ammessa nei limiti della parte imputabile a ciascuna attività separata.

A tale proposito, la R.M. n. 450565 del 29 dicembre 1990, ha fornito le indicazioni per la ripartizione di tali costi, precisando che, per i costi del riscaldamento e dell'illuminazione occorre far riferimenti ai metri quadrati dei locali utilizzati e alla cubatura.

Tale criterio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6255/2012, secondo cui, in tali casi, occorre individuare un criterio oggettivo, coerente e dimostrabile di imputazione di detti costi tra le varie attività e, in sua assenza, la determinazione della quota di imposta detraibile resta ancorata (anche se in via residuale) al rapporto con il volume d'affari delle attività svolte.

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE

DOMANDA Si chiede di conoscere se il credito di imposta in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sia utilizzabile per compensare l'Irap.

RISPOSTA Il credito d'imposta introdotto dall'art. 57-bis del D.L. n. 50 del 2017, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La compensazione, dunque, deve riguardare le imposte indicate nel predetto articolo 17, tra cui è compresa l'Irap.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

DOMANDA Si chiede di conoscere se il contribuente che ha presentato il ravvedimento per mancata/parziale/errata effettuazione di una comunicazione di liquidazione periodica IVA, debba o meno compilare anche il quadro VH della dichiarazione annuale IVA.

RISPOSTA In base alle istruzioni al Modello IVA 2018, da quest'anno, il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr., Risoluzione n. 104/E del 2017). Nel caso in cui il contribuente, accorgendosi di eventuali errori od omissioni compiuti nelle comunicazioni delle liquidazione trimestrali e non ancora contestati dall'Amministrazione finanziaria, proceda con l'integrazione delle comunicazioni inviate, tramite la ripresentazione delle stesse, il soggetto passivo non dovrà compilare il quadro VH della Dichiarazione IVA.

